

## **STATUTO**

### **Art.1 Costituzione**

È costituita con sede a Palermo, in Piazza Castelnuovo 35, l'Associazione denominata **ANTEAS SICILIA ONLUS** (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) di seguito detta Associazione.

Essa non persegue fini di lucro, ha durata illimitata e la sua struttura è democratica.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge 266/91 e della Legge Regionale 7/6/94 n. 22 che richiama la Legge Quadro sul volontariato dell'11 agosto 1991 n. 266 e del D.Lgs. 460/97 ( E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ) NONCHÉ dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Aderisce ad ANTEAS Nazionale con sede a Roma.

### **Art. 2 Finalità**

L'Associazione persegue, come principi, il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, rivolto ai soggetti svantaggiati; la promozione delle forme aggregative che vedono protagoniste le persone attive di tutte le età, valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società.

Essa si propone di:

- Organizzare attività di studio e documentazione per approfondire e diffondere i valori della solidarietà e della sussidiarietà contro la povertà, l'esclusione e la solitudine; promuovere forme di auto-aiuto, allo scopo di fornire strumenti conoscitivi, informativi e di sostegno;
- Promuovere attività di formazione in favore degli operatori del volontariato;
- Produrre documentazione al fine di diffondere informazioni e documentazione su materie legislative, sui servizi sociali e sanitari, sull'azione del Volontariato e di quanto può favorire l'opera delle Associazioni;
- Stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con enti e istituzioni pubbliche e/o private, nei limiti dell'art. 10 della l.r. n. 22/94;
- Promuovere, organizzare e coordinare i rapporti tra gli associati,
- Favorire rapporti di integrazione sociale con i cittadini extracomunitari,
- Operare in collaborazione con gli altri organismi che prevedono nel proprio statuto attività a favore delle organizzazioni di volontariato per conseguire fini comuni;
- Fornire ogni forma di consulenza e di supporto alle persone svantaggiate.

L'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.

L'Associazione può aderire a livello regionale , a organizzazioni, associazioni e partecipare ai relativi organismi direttivi, al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo con particolare riguardo a quello del volontariato.

### **Art. 3 Aderenti**

Sono aderenti all'Associazione tutte le persone fisiche che fanno richiesta di adesione e la cui domanda è accolta, a suo insindacabile giudizio, dal consiglio direttivo. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare, senza riserve, lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo .

Gli aderenti cessano, con effetto immediato, di appartenere all'Associazione per dimissioni volontarie;

Essi cessano, inoltre, sempre con effetto immediato, di appartenere all'Associazione per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:

1. Mancato versamento della quota sociale;
2. Indegnità;
3. Fomentazione di dissidi e disordini fra gli aderenti.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri. Le prestazioni degli aderenti sono personali, volontarie e gratuite.

### **Art. 4 Diritti e obblighi degli associati**

Gli associati sono tenuti al rispetto delle norme del presente statuto, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il trenta aprile di ogni anno o al momento dell'adesione ed al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dall' Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo.

Essi hanno diritto:

1. di voto e di parola nelle assemblee;
2. di frequentare i locali e le attività dell'associazione ed a svolgere eventuale collaborazione gratuita preventivamente concordata, a recedere da socio e ad essere eletti a cariche sociali.

### **Art. 5 Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei revisori dei conti
- Il Collegio dei Probiviri

### **Art. 6 Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti i soci.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'Ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, lettera espresso o raccomandata, telegramma, posta elettronica).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/10 dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al precedente comma alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o con delega da conferirsi ad altro componente. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di qualunque numero dei componenti, presenti in proprio o con delega.

Ciascun componente non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; fatto salvo quanto previsto dagli articoli 15 e 16.

Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se tale scrutinio viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano d'iscrizione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo previa determinazione del loro numero;
- Eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Eleggere i membri del Collegio dei Probiviri;
- Approvare il programma proposto dal Consiglio Direttivo;
- Stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota sociale dovuta dagli associati;
- Approvare il preventivo di spesa ed il bilancio consuntivo di ogni esercizio;
- Deliberare sulle modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le discussioni e deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale (redatto dal segretario o altro componente l'Assemblea) e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Ogni aderente ha diritto di consultare il verbale e averne copia.

## Art. 7 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da non più di 11 (UNDICI) membri eletti dall'Assemblea al suo interno; Il Consiglio Direttivo può cooptare altri due membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma quattro volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta lo ritenga necessario con predisposizione dell'Ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, lettera espresso o raccomandata posta elettronica).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità indicate per l'Assemblea, alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta di convocazione.

Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi membri e le decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- Eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- Deliberare sull'Assunzione di collaboratori o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti, previsti dalla Legge 286/91, necessari al regolare funzionamento dell'Associazione e sulla stipula di convenzioni;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Svolgere funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione, aiutandola a potenziare l'efficacia operativa;
- Predisporre il preventivo di spesa ed il bilancio consuntivo con la relazione sull'attività svolta da presentare all'Assemblea;
- Deliberare sull'accettazione o meno delle erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- Nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione;
- Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.


Per una migliore funzionalità dell'Associazione, il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, un Segretario scelto fra i soci, il quale presta la sua opera gratuitamente.

### **Art. 8 Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto tra i componenti il Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Il Presidente assume collaboratori e stipula contratti e convenzioni, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, o impedimento o cessazione, le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente il quale, in caso di cessazione del Presidente, provvederà a convocare entro 20 giorni, il Consiglio Direttivo per eleggere il nuovo Presidente.



### **Art. 9 Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi, di cui uno con le funzioni di Presidente.

I membri del collegio durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'Associazione, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea con relazione scritta e distribuita a tutti i componenti dell'Associazione medesima.

La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere.

### **Art. 10 Collegio dei probiviri**

Qualsiasi controversia sorga per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi e tra gli organi e gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio dei probiviri formato da tre membri, dei quali uno con funzioni di presidente.

La loro determinazione può essere anche a maggioranza dei componenti.

### **Art. 11 Durata delle cariche e gratuità**

Le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata quattro anni e possono essere confermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

### **Art. 12 Quota Sociale**

La quota sociale annuale è fissata dall'Assemblea. Non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

I soci che non sono in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

### **Art. 13 Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Quote sociali;
- Contributi dello Stato o di Enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Donazioni o lasciti testamentari;
- Ogni altro provento derivante da attività commerciali e produttive marginali;
- Contributi da privati;
- Contributi da organismi internazionali;

I fondi sono depositati presso un istituto di credito stabilito dal Presidente che dispone ogni operazione finanziaria con la propria firma.

#### **Art. 14**

### **Preventivo di spesa e bilancio consuntivo**

Il preventivo di spesa ed il bilancio consuntivo vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti e presentare il preventivo di spesa entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea.

Il Bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede della Associazione almeno 15 giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.

#### **Art. 15**

### **Modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto**

Le proposte di modifica all'Atto Costitutivo e allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei componenti l'Assemblea.

Le relative deliberazioni sono assunte dall'Assemblea e approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci dell'Associazione.

#### **Art. 16**

### **Scioglimento**

L'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria, con il voto favorevole dei 3/4 dei soci dell'Associazione può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e provvedere alla nomina di uno o più liquidatori per la devoluzione del patrimonio residuo, dopo l'esaurimento della liquidazione, a fini di utilità sociale, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

